

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta comunale del Comune di Spotorno.
2. Ai fini del presente Regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” o “sedute in modalità telematica” le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in audio-videoconferenza, in modo simultaneo e in tempo reale, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.
3. Il medesimo Regolamento, si applica anche alle riunioni in cui tutti i componenti della Giunta comunale, compreso il Sindaco, il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario intervengano alle sedute in modalità videoconferenza.
4. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

ART. 2 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all’articolo 38, TUEL, ed ai seguenti criteri:
 - a) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai componenti della Giunta comunale degli argomenti posti all’ordine del giorno. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l’informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - b) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI MINIMI PER LE SEDUTE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta comunale in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'Organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Sindaco e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli assessori;
- la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. Le sedute in modalità videoconferenza si svolgeranno utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, tramite l'impiego di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

4. Al fine di consentire la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud), link.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Sindaco nel convocare le adunanze della Giunta stabilisce se lo svolgimento delle stesse è possibile attraverso il ricorso alla modalità di videoconferenza.
2. La seduta può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - a) solo in videoconferenza, anche senza alcun componente, compreso il Sindaco e il Segretario comunale, presso la sede dell'Amministrazione, in questo caso la sede si considera virtuale;
 - b) in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica presso la sede comunale che mediante collegamento alla piattaforma informatica per la videoconferenza;
 - c) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale del Sindaco e del Segretario Comunale o suo Vicario e in collegamento mediante videoconferenza con il resto dei componenti.Nei casi di cui alle lettere b) e c) la seduta si considera svolta convenzionalmente presso il Palazzo Comunale.
3. Nell'invio dell'ordine del giorno della seduta è contenuta l'indicazione espressa del possibile ricorso ad una delle modalità in videoconferenza elencate al comma 2.
4. Al momento della convocazione, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.
5. Nel caso di seduta in videoconferenza, uno o più componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza anche dal Palazzo comunale.
6. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. La partecipazione dei componenti della Giunta del Comune di Spotorno alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2. Il componente dell'Organo Istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
3. Ciascun partecipante alle sedute della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. Al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta e il rispetto degli obblighi di legge, i partecipanti sono tenuti inoltre a:
 - non condividere con soggetti terzi il codice identificativo della seduta telematica, al fine di evitare la partecipazione di soggetti non titolati a farlo;
 - non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale limitazione vale anche dopo la seduta;
 - garantire che tramite i dispositivi utilizzati non presenzino soggetti non invitati a partecipare, essendo la seduta segreta;
 - non acquisire in alcun modo registrazioni della seduta a meno che non siano stati espressamente autorizzati da parte del Sindaco;
 - non trasmettere immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme sul copyright.

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta, preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, è accertata da parte del Segretario Comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei componenti dell'Organo Istituzionale e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.

2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti presenti fisicamente in aula sia quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

1. Per lo svolgimento delle riunioni i componenti della Giunta comunale di cui all'art. 1 comma 2 nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, si avvalgono di accorgimenti tecnici ed idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Comunale o suo Vicario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo Vicario, che attesta la presenza dei componenti della Giunta mediante appello nominale.
4. La presentazione dei documenti in seduta può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.
5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio accompagnata da attivazione della video webcam.
6. È fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di

abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Sindaco e al Segretario che annoterà l'assenza.

7. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale.

ART. 8 - MALFUNZIONAMENTI E PROBLEMI DI NATURA TECNICA

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.

2. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

3. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, secondo le modalità sopra indicate.

ART. 9 - VERBALE DI SEDUTA

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Nel verbale della seduta devono essere inoltre riportate:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- l'esito delle votazioni;

- la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.